



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato da C.N.C.U.

nella seduta del 22/03/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La ricorrente ha affermato che:

-il 7 febbraio 2005, il marito avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo di € 738.000,00, il quale avrebbe avuto durata quindicinale e avrebbe previsto il pagamento di 180 rate mensili a tasso d'interesse variabile; -le condizioni iniziali di tale finanziamento, le quali sarebbe state poi modificate semestralmente dalla banca resistente, avrebbero determinato il tasso d'interesse nella misura del 3,50%; -a causa del piano di ammortamento alla francese, tuttavia, il tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca resistente sarebbe stato ben superiore a quello nominale, cosicché il contratto sarebbe stato nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c.; -poiché il marito della ricorrente è deceduto il 9 luglio 2011, la sua assicurazione avrebbe pagato il 3 gennaio 2012 alla banca resistente il debito residuo di € 472.692,35; -la banca resistente avrebbe tuttavia addebitato alla ricorrente la penale per l'estinzione anticipata del finanziamento, nonché gli interessi e le spese dal 30 giugno 2011 (data di



scadenza dell'ultima rata) al 3 gennaio 2012 (data di pagamento da parte dell'assicurazione); -al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca immobiliare, la ricorrente sarebbe stata di fatto costretta al pagamento di tale somma di denaro.

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che:

-la banca sia condannata al pagamento della differenza tra quanto illegittimamente ricevuto dall'assicurazione e quanto effettivamente dovute, ricalcolando l'intero rimborso dal 7 febbraio 2005 al 30 giugno 2011; -la banca sia condannata al pagamento della differenza tra gli interessi ultralegali richiesti (dal 7 febbraio 2005 al 30 giugno 2011) e quanto dovute in base al tasso legale semplice, ai sensi dell'art. 1284 c.c.; -la banca resistente sia condannata al pagamento di € 8.729,76 a titolo di restituzione della penale di anticipata estinzione del finanziamento, interessi corrispettivi e moratori, poiché tali oneri avrebbero dovuto essere sostenuti dall'assicurazione; -la banca sia condannata a pagare gli interessi moratori su tali somme di denaro, al tasso contrattualmente previsto e dalla data di maturazione a quella del pagamento, nonché a risarcire il danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 ed 2059 c.c.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-la ricorrente non avrebbe dato la prova di essere erede del mutuatario, cosicché sarebbe dubbia la sua legittimazione ad agire; -un'eventuale azione di annullamento del contratto sarebbe ormai prescritta, ai sensi dell'art. 1442, 3° comma, c.c.; -il contratto non sarebbe stato stipulato in violazione di alcuna norma imperativa, né sarebbe comunque nullo, tanto più perché concluso mediante un atto pubblico notarile; -non sarebbero stati violati i diritti del consumatore, né gli obblighi della trasparenza bancaria; -non essendo chiaro se la ricorrente abbia fatto valere la nullità ovvero l'annullabilità del contratto, il ricorso avrebbe un contenuto non conforme all'art. 163, n. 4, c.p.c. e sarebbe pertanto nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; - il piano di ammortamento alla francese non sarebbe illegittimo; -l'individuazione del piano di ammortamento rientrerebbe nella libertà negoziale delle parti contraenti, posto che nessuna norma giuridica imporrebbe che esso sia basato su una quota costante di capitale; -adottando quest'ultimo piano di ammortamento (c.d. all'italiana), in ogni caso, la ricorrente sarebbe tuttora debitrice di € 40.145,47, cosicché verrebbe meno il suo interesse ad agire; -poiché la ricorrente ha chiesto che la banca resistente sia condannata al pagamento della somma complessiva di € 119.052, 68, oltre al risarcimento dell'ipotetico danno

subìto, il presente giudizio avrebbe un valore superiore a quello massimo che delimita la competenza di questo Arbitro; -a titolo di penale di anticipata estinzione del finanziamento, la ricorrente avrebbe pagato la somma di € 2.245,69, di cui € 2.202,30 il 3 gennaio 2012 ed € 43,39 il 13 gennaio 2012; -non sarebbe tuttavia chiaro se la ricorrente contesti specificamente tale penale ovvero più in generale i conteggi di estinzione, cosicché il ricorso sarebbe nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; -il debito residuo del mutuatario al giorno della sua morte sarebbe stato di € 472.692,62 e l'indennizzo assicurativo pagato alla banca resistente sarebbe stato di € 472.683,86, cosicché la differenza di € 8,76 sarebbe stata accreditata sul conto corrente della ricorrente; - la ricorrente non avrebbe dato la prova di alcun danno risarcibile.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: in via pregiudiziale: -il ricorso sia dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; -sia dichiarato che la ricorrente non ha l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.; -questo Arbitro dichiari la propria incompetenza per valore; in via principale: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è pervenuto a questo Arbitro (il 2 ottobre 2012, ossia) posteriormente al 1° luglio 2012. In base alla versione aggiornata delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* della Banca d'Italia (sez. I, § 4), è pertanto applicabile al presente giudizio la regola generale secondo la quale «*non possono essere sottoposti all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*».

A seguito di un meditato mutamento dell'orientamento interpretativo che aveva precedentemente seguito, questo Arbitro ha affermato nelle proprie decisioni più recenti che, laddove il ricorrente allegghi il vizio genetico di un contratto che ha stipulato con la banca resistente anteriormente al 1° gennaio 2009, il ricorso è irricevibile, per quanto il rapporto contrattuale possa essere stato eseguito posteriormente a tale data (decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 944 del 2012, n. 2177 del 2011 e n. 963 del 2011, nonché la conforme decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 954 del 2013).

Allegando che il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio sarebbe nullo o annullabile, ovvero più specificamente che sarebbe illegittimo il piano di ammortamento che è stato adottato dalle parti contraenti, la ricorrente ha fatto valere un vizio genetico, nel senso che è stato precisato nelle decisioni di questo Arbitro appena menzionate.

Posto allora che tale contratto è stato stipulato (il 7 febbraio 2005, e pertanto) anteriormente al 1° luglio 2009, questo Arbitro rileva d'ufficio l'irricevibilità del ricorso per quanto riguarda le domande basate sulla nullità o l'annullabilità contrattuale, ovvero sulla illegittimità del piano di ammortamento che è stato adottato dalle parti contraenti.

Restano pertanto assorbite le eccezioni pregiudiziali che sono state sollevate dalla banca resistente.

È viceversa ammissibile la domanda della ricorrente riguardante la restituzione della penale di anticipata estinzione che ha pagato alla banca resistente. Palesemente infondata è l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca resistente ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (p. 7 delle controdeduzioni), in quanto, indipendentemente dai conteggi delle somme di cui si tratta, i quali non sono indispensabili ai fini di una sufficiente indicazione del *petitum*, la ricorrente ha chiaramente chiesto la restituzione della penale di anticipata estinzione, affermando che essa avrebbe dovuto essere inglobata nell'indennizzo assicurativo pagato alla banca resistente.

Venendo al merito di tale domande, si deve rilevare che, come la banca resistente espressamente riconosce (p. 7 delle controdeduzioni), la clausola 1.1 (*Garanzie Assicurate*) del contratto di assicurazione stipulato a protezione del mutuo (e allegato come doc. 8 alle controdeduzioni, p. 9) prevede quanto segue: «A) *Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico. La [omissis: assicurazione] garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito che, alla data di decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di mutuo contratto dall'Assicurato verso il Contraente*».

È indubbio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente (p. 7 delle controdeduzioni), la penale di anticipata estinzione del finanziamento rientri nel debito residuo dell'assicurato alla data della sua morte, e pertanto nella garanzia assicurativa a beneficio della banca resistente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La clausola 1.9 (*Beneficiari*) del contratto di assicurazione (allegato come doc. 8 alle controdeduzioni, p. 12) prevede quanto segue: «*Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente polizza convenzione è [omissis: la banca resistente], che metterà l'importo incassato a decurtazione dei propri crediti e manterrà a disposizione dell'assicurato ovvero degli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato le eventuali eccedenze*».

Ne consegue che la banca resistente avrebbe avuto il diritto di pretendere l'incasso della penale di anticipata estinzione del finanziamento dall'assicurazione e che essa non era comunque dovuta dalla ricorrente: avendola viceversa pagato, le deve essere restituita dalla banca resistente a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

In accoglimento del ricorso, questo Arbitro condanna pertanto la banca resistente al pagamento di € 2.245,69, oltre al pagamento degli interessi legali dal giorno del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE